

## ***Il trattamento fiscale degli omaggi ai clienti***

di **Laura Mazzola**

Convegno di aggiornamento

### **Dichiarazione Iva 2025: novità e casi operativi**

Scopri di più

Le imprese, con l'avvicinarsi delle **festività natalizie**, hanno la consuetudine di **offrire degli omaggi ai propri clienti**.

Al fine di comprendere come trattare fiscalmente i costi collegati a tali omaggi, occorre **distinguere tra beni che rientrano nell'attività propria dell'impresa e beni che, invece, non rientrano in tale attività**.

Nel primo caso, ossia di **beni che rientrano nell'attività propria dell'impresa**, in quanto prodotti o commercializzati dall'impresa erogante stessa, i costi sostenuti sono ricompresi tra le **spese di rappresentanza**, ai sensi dell'[articolo 108, comma 2, Tuir](#).

Ne discende che occorre applicare i **limiti di deducibilità** collegati ai ricavi o proventi di gestione caratteristica, evidenziando che la **deduzione è completa per un valore unitario non superiore a 50 euro**.

Nel dettaglio si veda la **seguente tabella**, con la quale si indicano, in base all'importo di ricavi e proventi di gestione caratteristica, **l'importo massimo e il limite di spesa deducibile**.

<b>Ricavi e proventi gestione caratteristica</b>	<b>Importo massimo deducibile</b>	<b>Limite di spesa deducibile</b>
Fino a euro 10.000.000	1,5%	euro 150.000
Per la parte che eccede euro 10.000.000 e fino al limite di euro 50.000.000	0,6%	euro 150.000 + euro 240.000
Per la parte eccedente il limite di euro 50.000.000	0,4%	euro 390.000 + 0,4% dell'eccedenza

Ai fini **Iva**, la **cessione gratuita** di un bene oggetto dell'attività è **imponibile Iva**, indipendentemente dal costo unitario, a **meno che l'imposta** relativa all'acquisto **non sia stata detratta**.

In tale ipotesi la **rivalsa non è obbligatoria** e, pertanto, l'impresa **può farsi carico dell'imposta**, alternativamente:

- **emettendo un'autofattura per omaggi, da annotare all'interno del registro Iva delle vendite;**
- **annotando l'operazione nell'apposito registro degli omaggi.**

Nel secondo caso, ossia di **beni che non rientrano nell'attività propria dell'impresa**, i costi sostenuti per l'acquisto sono ricompresi tra le **spese di rappresentanza**, ai sensi dell'[articolo 108, comma 2, Tuir](#), e vengono trattati come indicato nel primo caso.

Ai fini **Iva**, la detraibilità dell'imposta sull'acquisto dei beni che costituiscono spese di rappresentanza è ammessa se il **costo del singolo bene non supera i 50 euro**.

Inoltre, **non costituisce cessione di beni**, ai sensi dell'[articolo 2, comma 2, n. 4\), D.P.R. 633/1972](#), la cessione gratuita di **beni non oggetto dell'attività d'impresa**:

- **di costo unitario non superiore a 50 euro;**
- **per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta.**

Ne discende che:

- per i beni di **costo unitario superiore ai 50 euro**, l'Iva assolta sull'acquisto è **indetraibile**, mentre la **successiva cessione gratuita** è irrilevante ai fini Iva (fuori campo Iva);
- per i beni di **costo unitario inferiore ai 50 euro**, l'Iva assolta sull'acquisto è **detraibile**, mentre la successiva cessione gratuita è **irrilevante ai fini Iva** (fuori campo Iva).

Infine, con riguardo alla determinazione della base imponibile **Irap** per le **società di capitali e le cooperative**, le spese per omaggi sono **deducibili per l'importo stanziato a Conto economico**.

Diversamente, per le **società di persone commerciali** gli omaggi non **sono deducibili** ai fini Irap.